



COMUNE DI VALFURVA

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 del 14/10/2024.

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VALFURVA - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **quattordici** del mese di **Ottobre** alle ore **20:30**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione straordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
BELLOTTI LUCA FERDINANDO	P		SUSS FEDERICO RODOLFO EUGENIO	P	
TENCI DANIELE	P		COMPAGNONI CANDIDO	P	
CACCIOTTO ANGELO	P		SARUGGIA GIAN FRANCO	P	
ORNAGO MARCO CARLO COSTANTINO	P		MARTINELLI CHETTI	P	
COMPAGNONI FILIPPO	P		DEI CAS EDOARDO	P	
CONFORTOLA ENRICO		A			

Presenti: 10 - Assenti: 1

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **dr.ssa Stefania Besseghini**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Marco Carlo Ornago**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che durante la trattazione del punto 1) all'ordine del giorno è entrata in sala consigliere l'assessore esterno Andreola Maria Albina, assente al momento dell'appello, che partecipa alla seduta senza diritto di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria precedente deliberazione n. 24 del 06.07.2007 è stato approvato il *"Regolamento comunale dei volontari della protezione Civile"*, composto da n. 12 articoli, conforme alle linee guida a suo tempo diramate dalla Regione Lombardia;

Dato atto che con successive proprie deliberazioni n. 5 del 07.05.2014 e n. 9 del 22.04.2015 è stata disposta la modifica degli artt. 4, 5 e 10 del suddetto Regolamento;

Atteso che:

- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020 ha disciplinato le procedure per l'iscrizione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
- il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 *"Codice del Terzo Settore"* sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, la coesione e protezione sociale e provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di ente del Terzo settore;
- a seguito della Legge 16 marzo 2017, n. 30, *"Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile"* è stato emanato il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 *"Codice della Protezione Civile"*;
- tale Decreto Legislativo prevede quanto segue:
 - all'art. 1 vengono indicate la definizione e le finalità del Servizio nazionale della protezione Civile;
 - l'art. 2 recita *"Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento"*;
 - l'art. 3, comma 1, lettera c), prevede che i Sindaci e i Sindaci metropolitani siano definiti, nell'ambito del Servizio Nazionale di protezione Civile, autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni, mentre le relative attribuzioni sono disciplinate dall'art. 6 del suddetto D. Lgs. 1/2018;
 - l'art. 12 vengono attribuite le funzioni ai Comuni e definisce le responsabilità del Sindaco; in particolare, così come disciplinato al comma 1, si dispone che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza sia funzione fondamentale dei Comuni;
 - l'art. 35 recita *"1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:*
 - a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;*
 - b) che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.**2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.*
 - 3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali."*

Considerato inoltre che il Codice della Protezione Civile di cui al D. lgs. n. 1/2018:

- prevede la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato;
- dispone che la partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizzi mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali che svolgono attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y del citato D.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio

della funzione di protezione civile;

- dispone, altresì, che i Comuni possano promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo Comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.lgs. 117/2017;

Visti:

- la L.R. n. 27 del 29 dicembre 2021 "*Disposizioni regionali in materia di protezione civile*", la quale introduce nell'ordinamento regionale la nuova disciplina di settore, adeguandola a quella nazionale contenuta nel Codice della protezione civile e adattandola alle realtà territoriali e alle peculiarità organizzative di Regione Lombardia;
- il Regolamento Regionale 19 dicembre 2022, n. 10 "*Regolamento regionale del volontariato di protezione civile*", che all'art. 10, c. 3, che prevede che lo schema-tipo del regolamento per la costituzione dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani, facenti capo ai comuni e alle loro forme associative (ivi comprese le comunità montane e gli enti gestori dei parchi), alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, sia approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione della direttiva nazionale prevista all'art. 35, c. 1, del Codice della protezione civile;
- la Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022, recante "*Approvazione di uno schema-tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 53 del 3 marzo 2023;
- la D.G.R. n. XII/695 del 17 luglio 2023 con la quale Regione Lombardia ha provveduto:
 - ad approvare apposito Allegato 1 recante "*Recepimento della Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 22 dicembre 2022 e Schema-tipo di regolamento dei gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani del volontariato di protezione civile della Lombardia*";
 - ad approvare apposito ulteriore Allegato 2 recante "*Procedura di adeguamento alla Direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022, per i Gruppi comunali, intercomunali, provinciali e metropolitani*";

Dato atto che, alla luce della pubblicazione della direttiva nazionale e del relativo recepimento mediante la citata D.G.R. n. XII/695 del 17 luglio 2023, i Gruppi attualmente iscritti nell'Elenco Territoriale della Lombardia possono procedere, così come previsto dal Regolamento Regionale 10/2022, art. 10, c. 3, all'adeguamento del proprio regolamento di costituzione ed alla successiva iscrizione al RUNTS;

Ritenuto pertanto necessario, per tutto quanto sopra esposto ed in ragione dei mutamenti normativi descritti, provvedere alla integrale revisione del vigente Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Valfurva, assicurando il rispetto della disciplina statale e regionale;

Atteso in particolare che, ai sensi dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. XII/695, per assicurare l'uniformità amministrativa ed organizzativa dei Gruppi, i seguenti elementi fondamentali individuati dalla Direttiva del 22 dicembre 2022 dovranno essere riportati esplicitamente nel Regolamento approvato da ciascun Ente:

- a) che l'Ente, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
- b) che all'interno del Gruppo è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore;
- c) che la denominazione è così formulata: "Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Valfurva";
- d) l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite;
- e) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- f) lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del d.lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore;
- g) i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi;
- h) i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo;
- i) la durata e le modalità di elezione e di revoca del coordinatore operativo;

Che, in ottemperanza al già citato Allegato 1 alla D.G.R. n. XII/695, nel Regolamento comunale si dovrà tener conto delle seguenti ulteriori prescrizioni della Direttiva del 22 dicembre 2022:

- non può essere costituito più di un Gruppo Comunale di protezione civile per ciascun Comune

- singolo;
- nello schema-tipo di regolamento sono indicate le modalità in cui l'Ente cura la gestione amministrativa del Gruppo costituito, rendendo disponibile una sede operativa idonea e regolando la gestione del relativo patrimonio;
- il regolamento del Gruppo, deliberato dal Consiglio comunale, potrà riportare o rinviare a un successivo atto la specifica e dettagliata disciplina in merito alle modalità di organizzazione e alle specifiche attività svolte dal Gruppo;

Visto in proposito lo schema del nuovo "*Regolamento comunale dei volontari della protezione civile*" del Comune di Valfurva, redatto sulla base dello schema-tipo approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. XII/695 nonché nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

- il Vicesindaco riassume per sommi capi la proposta di deliberazione, spiegando che l'approvazione del nuovo Regolamento si è resa necessaria al fine di ottemperare alle nuove disposizioni normative ed alle prescrizioni di Regione Lombardia;
- interviene il Sindaco per precisare che si tratta di un atto dovuto, ma coglie l'occasione per ringraziare i volontari del gruppo comunale di protezione civile per il lavoro svolto nel corso degli anni, sottolineando la loro costante disponibilità a mettersi al servizio degli altri e la rilevanza del loro contributo anche in favore della cittadinanza;
- il consigliere Saruggia si unisce ai ringraziamenti del Sindaco, anche perché il gruppo di protezione civile è nato nel 2008 sotto la sua amministrazione. Chiede poi quale sia la situazione attuale del piano di emergenza;
- il Sindaco conferma che il Piano c'è ed è valido. Aggiunge poi che è stato recentemente rivisto il protocollo del Ruinon e sono state innalzate alcune soglie di allerta;
- il consigliere Saruggia sottolinea l'importanza del Piano di emergenza e la necessità di farlo conoscere anche alla cittadinanza, in modo che tutti siano informati di come agire in caso di emergenza;
- il consigliere Dei Cas si unisce ai ringraziamenti e apprezza che, oggi, il Sindaco riconosca il grande valore dei volontari e del gruppo comunale di protezione civile introdotto nel 2008;

Con voti n. 10 favorevoli, 0 contrari, essendo n. 10 i presenti, 10 i votanti e n. 0 gli astenuti, espressi in forma palese;

d e l i b e r a

- 1) Recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Approvare il nuovo "Regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Valfurva" composto di n. 16 Articoli ed allegato sub A) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Dare atto che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Protezione Civile del Comune di Valfurva comporterà la contemporanea abrogazione:
 - del precedente approvato con propria precedente deliberazione n. 24/2007 e modificato con proprie deliberazioni n. 5/2014 e 9/2015;
 - di ogni altra disposizione incompatibile con le previsioni regolamentari oggetto della presente delibera;
- 4) Trasmettere il presente atto al Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile del Comune di Valfurva, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;
- 5) Dare mandato al Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Ambiente e Territorio affinché provveda a dare esecuzione a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;

Quindi, riconosciuta l'urgenza di dare corso all'effettuazione degli adempimenti successivi all'adozione della presente deliberazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, espressi in forma palese, essendo n. 10 i consiglieri presenti, n. 10 i votanti e n. 0 gli astenuti espressi nei modi e forme di legge

d e l i b e r a

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VALFURVA - PROVVEDIMENTI**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Marco Carlo Ornago

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Stefania Besseghini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VALFURVA

Approvato con deliberazione del C.C. n. 27 del 14.10.2024

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

1. È costituito con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 14.10.2024 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Valfurva, di seguito Gruppo, nella sede legale del Comune di Valfurva, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del d.lgs. n. 117/2017.
2. Il Gruppo è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea, o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente;
3. Il Comune provvede all'iscrizione del Gruppo nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Lombardia, e nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del Gruppo; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del Gruppo, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 112018.
2. Il Sindaco è legale rappresentante del Gruppo e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

1. Il Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del d.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Gruppo concorre al servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 1/2018, ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del d.lgs. 1/2018, e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al d.lgs. 81/2008 e atti conseguenti.

2. Il Gruppo, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.1/2018;
 - b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs. n. 1/2018;
 - d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
3. Il Gruppo opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.Il Gruppo ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al Gruppo, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al Gruppo i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Possono aderire al Gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del Gruppo, ad eccezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
3. Al Gruppo, quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni statutarie in materia.
4. Ai sensi del R.R. 10/2022, art. 6, c. 5, lettera c), i volontari che assumano una delle cariche previste dal presente regolamento dovranno rilasciare annualmente la dichiarazione di non aver riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, il patrimonio, la pubblica amministrazione, o l'ordine pubblico.
5. L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
6. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del Gruppo di cui all'articolo 12.
7. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
8. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al Gruppo, anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

9. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al Gruppo sono indicati dal Comune secondo

quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al Gruppo e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al Gruppo;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al Gruppo

1. La qualità di appartenente al Gruppo si perde per:
 - recesso volontario presentato dal volontario;
 - assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del Gruppo;
 - perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al Gruppo.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al Gruppo in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
4. Una volta persa l'appartenenza al Gruppo, il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018.
2. I componenti del Gruppo sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del d.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

I volontari sono tenuti a:

- a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune, o dal Gruppo, o alle quali il Comune o il Gruppo prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del Gruppo

1. Il Gruppo è dotato dei seguenti organi:
 - Assemblea dei volontari iscritti al Gruppo;
 - Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al Gruppo

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del Gruppo, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del Gruppo. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali. •
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art.12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del Gruppo, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art.13 – Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del Gruppo è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al Gruppo sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del Gruppo secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al Gruppo.
4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del Gruppo e rappresenta il Gruppo nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del Gruppo, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali,

- mezzi, strumenti assegnati in uso al Gruppo dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del Gruppo le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
 9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal Gruppo nell'anno precedente.
 10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del Gruppo

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle previste dal R.R. 10/2022, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il Gruppo garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
3. Il Gruppo si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
4. Durante le emergenze il Gruppo, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del d.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato d.lgs. n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il Gruppo gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune assegna al Gruppo una sede operativa. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione sono a carico del Comune.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al Gruppo mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del Gruppo, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso da parte dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al Gruppo possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri soggetti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo, in conformità a

quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 1/2018.

2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del Gruppo.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. 106/2020, in quanto compatibile.